

TAR Lazio – Sezione III-bis – sentenza n. 11892 del 18 novembre 2021

OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI PERMETTERE, AI CANDIDATI IMPOSSIBILITATI CAUSA COVID, DI SOSTENERE IN VIDEO CONFERENZA GLI ESAMI IN QUESTIONE

Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8462 del 2021, proposto da

- *OMISSIS* -, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, - *OMISSIS* -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Liceo - *OMISSIS* -, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. - *OMISSIS* -, notificata in pari data (doc. 11), con la quale l'Istituto - *OMISSIS* - ha negato alla sig.ra - *OMISSIS* - la possibilità di svolgere per l'a.s. 2020/2021 gli “esami preliminari” di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 62/2017, in “videoconferenza” o, alternativamente, nell'ambito di una “sessione straordinaria”;

- della nota prot. - *OMISSIS* - (doc. 14) dell'Istituto - *OMISSIS* -;

- ove occorra, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 53 del 3.03.2021 (doc. 13), nella parte in cui dovesse essere ritenuta ostativa a detto svolgimento in (almeno) una delle modalità alternative testé citate;

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, presupposto, conseguente e/o connesso a quelli che precedono, anche se sconosciuto, laddove inibitorio o comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente a sostenere gli esami preliminari, di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, per l'a.s. 2020/2021, conseguentemente condannando gli Enti resistenti al relativo espletamento tempestivo in sessione straordinaria per detto a.s., o, in via subordinata, al risarcimento dei danni patiti e patienti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Liceo - *OMISSIS* -;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe i quali l'Istituto – *OMISSIS* - le ha negato la possibilità di svolgere per l'a.s. 2020/2021 gli “esami preliminari” di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 62/2017, in “videoconferenza” o, alternativamente, nell'ambito di una “sessione straordinaria”.

In particolare, la ricorrente, candidata esterna agli “esami preliminari” agli esami di maturità (esami di Stato di II grado) nell'a.s. 2020/2021, deduce che il Ministero l'aveva assegnata al Liceo Scientifico statale – *OMISSIS* -.

Dopo aver svolto nella sede indicata, le prove scritte di Italiano e di Inglese, il Liceo Scientifico – *OMISSIS* - ha avvertito la ricorrente dell'avvenuta posticipazione “a data da destinarsi” delle prove orali, programmate lo stesso giorno della comunicazione.

A distanza di due mesi dall'avvenuta assegnazione della ricorrente al Liceo Scientifico – *OMISSIS* -, il Ministero ha disposto la nuova assegnazione della ricorrente all'Istituto – *OMISSIS* - di Roma.

In data 24 maggio 2021, la ricorrente è risultata positiva al COVID-19 con la conseguente impossibilità a partecipare alle prove scritte di Tedesco e Spagnolo programmate per il 25 maggio 2021.

La ricorrente, quindi, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare e ha chiesto lo svolgimento degli esami preliminari da remoto o in alternativa, nell'ambito di una sessione straordinaria.

Stante la risposta negativa dell'Istituto la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Il ricorso è fondato.

È da rilevare anzitutto che l'O.M. 53/2021 all'art. 8 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza), stabilisce espressamente che “1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell'insediamento della commissione o, successiva-

mente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza”.

Per l'art. 22 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) “1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d'esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione. Qualora non sia possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza”.

La semplice lettura delle disposizioni evidenzia la fondatezza del ricorso, stante che queste sanciscono l'obbligo dell'Amministrazione di permettere, ai candidati impossibilitati a partecipare alle prove a causa di malattia debitamente certificata, di sostenere in video conferenza o in una sessione straordinaria gli esami in questione.

E questo è proprio il caso in esame, posto che la ricorrente aveva contratto il Covid come da certificazione inviata alla scuola e poi allegata in giudizio.

È poi da rilevare che “il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali” (sent. Tar Lazio, n. 11531/2021).

Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus - limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale - la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal *factum principis*; - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre - in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione - di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l'anzianità di servizio maturata” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, assegnando alle Amministrazioni resistenti il termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la convocazione della ricorrente al fine di sostenere le prove in questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- annulla i provvedimenti impugnati;
- assegna alle Amministrazioni resistenti il termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la convocazione della ricorrente al fine di sostenere le prove in questione;
- condanna l'Istituto scolastico al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone,	Presidente
Claudia Lattanzi,	Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi,	Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone